

COMUNE DI AQUILEIA

Provincia di Udine

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
DI PARRUCCHIERE MISTO**

Art.1
Attività parrucchiere misto

L'attività di parrucchiere misto, dovunque esercitata, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, è disciplinata in tutto il territorio comunale dalle norme fissate dalla L.R. n. 12 del 22.04.2002 e dal presente regolamento comunale.

L'attività può essere esercitata sia su persone di sesso maschile che di sesso femminile.

L'attività comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sui capelli e sulla barba e, in particolare, il servizio di tagli dei capelli, l'esecuzione di acconciature, la colorazione e la decolorazione, il servizio di tagli della barba, l'applicazione di parrucche e ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico del capello e della barba.

Non costituisce attività soggetta al presente Regolamento quella relativa alla lavorazione del capello nel caso in cui non si realizzino prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene.

L'attività di parrucchiere misto può essere svolta anche unitamente all'attività di estetista in forma di impresa esercitate nella medesima sede avente i requisiti previsti dal regolamento comunale.

Art.2
Requisiti professionali

La qualificazione professionale di parrucchiere misto si consegue, dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico, in alternativa, mediante:

- Lo svolgimento di due anni di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente a tempo pieno o collaboratore familiare o di socio presso un'impresa di parrucchiere,
- Lo svolgimento di un regolare periodo di apprendistato, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria;
- Il superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un corso di formazione professionale, comprendente anche periodi formativi presso un'impresa di parrucchiere.

I periodi lavorativi di cui sopra devono essere svolti nel corso del quinquennio antecedente la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 9 ed accertati dal Comune.

I corsi di formazione professionale di cui sopra sono realizzati nell'ambito dei piani regionali di formazione professionale di cui alla L.R. 16.11.1982, n.76.

Art. 3
Modalità di esercizio

L'attività può essere esercitata in forma di impresa individuale o di società, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito.

L'attività può essere esercitata presso il domicilio dell'esercente qualora i locali abbiano i requisiti previsti dal Regolamento Comunale.

Le imprese che intendano svolgere l'attività in forma artigiana sono tenute ad iscriversi all'Albo Imprese Artigiane ed a trasmettere al Comune il relativo certificato entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale.

Le imprese che intendano svolgere l'attività in forma non artigiana devono iscriversi al Registro delle Imprese ed a trasmettere al Comune il relativo certificato entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione comunale.

I parrucchieri misti nell'esercizio della propria attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico tradizionalmente complementari all'attività principale.

I soci, i collaboratori familiari e i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività devono essere in possesso della relativa qualificazione professionale.

Non è ammesso lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio.

Art. 4

Vendita di prodotti cosmetici.

Alle imprese artigiane esercenti l'attività di parrucchiere misto che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti lo svolgimento della propria attività, non si applicano le disposizioni relative alla normativa vigente in materia di esercizio di attività commerciali.

Art. 5

Accertamenti igienico sanitari

L'accertamento dei requisiti igienico sanitari dei locali e delle attrezzature dei locali destinati allo svolgimento delle attività per cui viene richiesta l'autorizzazione, nonché dei requisiti sanitari relativi alle procedure inerenti dette attività è di competenza del Dipartimento di Prevenzione dell'ASS. n.5 "Bassa Friulana" art. 30 lettera b) L.R. 22.04.2002 n. 12.

La Polizia Municipale segnala eventuali irregolarità al Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.S. n.5 "Bassa Frilana".

Art. 6

Requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari dei locali

L'attività di cui al presente regolamento può essere esercitata presso il domicilio dell'esercente. I locali devono essere separati e distinti dai locali destinati ad uso diverso, con accesso indipendente dall'esterno e servizi igienici autonomi.

La superficie dei locali da adibire all'attività di parrucchiere misto, con l'esclusione dell'area destinata ad ingresso, attesa per il pubblico, ripostiglio, del servizio igienico, e di ogni altro locale accessorio dovrà essere di un minimo di 12 mq.

L'attività di parrucchiere misto può essere esercitata unitamente all'attività di estetista purché entrambe le attività abbiano le superfici minime previste dei rispettivi regolamenti.

I locali dell'attività oltre ad essere conformi alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti, devono possedere le seguenti caratteristiche:

- a) avere l'altezza dei locali di lavoro pari ad almeno metri 2,50 e dei locali accessori (quali corridoi, disimpegni, servizi igienici) non inferiore a m. 2,40, salvo situazioni particolari normate dalla L.R. n. 44/85 e successive modifiche ed integrazioni. Devono essere strutturalmente ed adeguatamente ventilati ed illuminati con una superficie finestrata apribile non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento; nel caso in cui non sia possibile il rispetto di tale rapporto sarà consentito derogarvi adottando gli accorgimenti tecnici di volta in volta definiti dall'ASS competente. Qualora l'esercizio sia situato al piano terra dev'essere garantito, al fine della protezione dall'umidità, un idoneo isolamento del terreno, ottenuto mediante un'idonea soluzione tecnica. Gli esercizi che fanno uso di caschi o similari, in relazione alle caratteristiche dei locali e delle attività, devono essere dotati di idonei dispositivi per il ricambio dell'aria.
- b) Nei mesi freddi deve essere garantita una temperatura interna compresa tra i 18 ed i 20° C.
- c) Il pavimento e le pareti fino ad almeno m. 2 di altezza devono essere rivestiti in materiale liscio, resistente, lavabile e disinfettabile.
- d) Il locale di lavorazione deve essere dotato di lavabi con acqua corrente potabile, calda e fredda, e di arredi di facile pulizia.
- e) L'esercizio dev'essere dotato di biancheria pulita per ogni cliente contenuta in appositi armadietti chiusi, di contenitori con coperchio lavabili e disinfettabili per la biancheria e per i rifiuti.
- f) Dev'essere a disposizione esclusiva dell'esercizio, ed all'interno dello stesso, un locale igienico dotato di vaso e lavamani provvisto di distributore di sapone, asciugamani a perdere e cestino per i rifiuti.
- g) Eventuali zone destinate allo svolgimento dell'attività di manicure e pedicure devono essere separate dal resto del locale mediante setti divisorii rivestiti in materiale liscio, lavabile e disinfettabile fino all'altezza di m. 2 dal pavimento e dovranno essere dotate di lavapiedi.
- h) I locali dell'esercizio devono essere tenuti in condizioni di massima pulizia e periodicamente disinfettati, secondo le indicazioni dell'ASS competente.
- i) Gli impianti tecnologici devono rispondere ai requisiti previsti dalle vigenti normative.
- j) I locali inoltre dovranno essere conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni .
- k) Qualunque variazione o modifica nell'utilizzo dei locali dovrà essere comunicata all'ASS n. 5 "Bassa Friulana.

Art. 7

Requisiti di sicurezza ed igienico sanitari delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici

Le attrezzature ed apparecchiature utilizzate per l'esercizio dell'attività di parrucchiere misto devono soddisfare ai seguenti requisiti igienici e di sicurezza:

- a) gli asciugamani e le coperture dei sedili devono essere puliti e cambiati di volta in volta per ogni persona.

- b) Le attrezzature e le apparecchiature dell'esercizio devono essere tenuti costantemente e scrupolosamente puliti. Gli oggetti taglienti, sempre accuratamente puliti, prima dell'uso devono essere disinfettati o sterilizzati con procedure ritenute idonee dalla competente ASS.
- c) Nelle attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare dev'essere previamente lavata e disinfettata.
- d) Le sazzole per capelli devono essere accuratamente ripulite dopo ogni servizio.
- e) I sedili dell'esercizio devono essere forniti di poggiacapo con carta o telo da cambiarsi per ogni persona.
- f) I prodotti cosmetici impiegati devono essere conformi alle vigenti normative.
- g) È vietato l'uso del piumino per cospargere la cipria o il talco sulla pelle. A tal fine si devono usare polverizzatori o batuffoli di cotone da eliminare dopo l'uso.
- h) Qualora, durante procedimenti tecnici di lavorazione, vengano impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possano risultare moleste o nocive, è necessaria un'areazione immediata dell'ambiente.
- i) Durante l'eventuale applicazione di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che vengano accese fiamme.
- j) Qualora durante l'esercizio dell'attività si sospetti la presenza di affezioni cutanee o degli annessi è necessario indirizzare il cliente alle competenti strutture sanitarie.
- k) Durante l'esercizio dell'attività tutti gli operatori devono attenersi alle norme indicate dal produttore per la manipolazione dei prodotti utilizzati.
- l) Per il trattamento di piccole ferite o lesioni della cute devono essere utilizzati esclusivamente prodotti monouso.
- m) Durante l'attività il personale deve costantemente osservare le più scrupolose norme di pulizie ed igiene, ed indossare una sopravveste chiara in stato di perfetta pulizia.
- n) Tutte le apparecchiature elettromeccaniche devono essere conformi alla vigente normativa munite di dichiarazione di conformità e mantenute costantemente in perfetto stato di manutenzione.

Art. 8

Autorizzazione comunale

L'esercizio dell'attività di parrucchiere misto è subordinato al rilascio di autorizzazione comunale valida per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

Nell'ambito del territorio comunale possono essere rilasciate autorizzazioni di natura stagionale per un periodo minimo di 90 giorni e massimo di 180 giorni.

La domanda di autorizzazione, redatta in competente carta legale, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e il numero di codice fiscale del richiedente. In caso di impresa non artigiana deve essere indicato il soggetto in possesso della qualifica professionale di parrucchiere misto.
- b) dichiarazione antimafia prevista dalla Legge n. 575 del 31.05.1965 e successive modificazioni ed integrazioni.
- c) dichiarazione di disponibilità dei locali in cui verrà svolta l'attività e estremi del certificato di agibilità degli stessi;
- d) dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico alla Legge 46/90;

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti dati documenti:

- e) duplice copia della planimetria 1:100 dei locali completa di indicazioni della destinazione d'uso dei singoli locali, della superficie degli stessi e della relativa superficie finestrata apribile, nonché della disposizione delle attrezzature;
- f) elenco delle attrezzature ed apparecchiature elettromeccaniche;
- g) relazione tecnica ove siano indicati anche i mezzi di disinfezione che si intendono adottare e, qualora si intenda installare, le caratteristiche degli impianti di ventilazione artificiale, il tutto a firma di tecnico abilitato;
- h) attestato di qualificazione professionale di parrucchiere misto o documentazione idonea a comprovare il conseguimento della qualificazione professionale prevista dell'articolo 28 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 da parte del titolare dell'impresa, del direttore dell'azienda e dei soci che esercitano l'attività di parrucchiere misto.

La preventiva autorizzazione é dovuta anche per i trasferimenti di località o di ubicazione dell'esercizio.

Art. 9 **Rilascio dell'autorizzazione**

L'autorizzazione viene rilasciata, secondo quanto previsto dall'art. 30 c. 4 della L.R. 12/2002 previo accertamento del requisito professionale e dei requisiti igienico-sanitario dei locali nei quali viene svolta l'attività, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione della struttura sanitaria competente per territorio.

Art. 10 **Termini**

Il termine per il rilascio dell'autorizzazione è di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione relativa, compatibilmente con l'acquisizione dei pareri previsti dalla normativa vigente.

Trascorso tale termine senza che sia stato comunicato motivato provvedimento di diniego, la domanda si intende accolta.

Art.11 **Ricorsi**

Avverso il provvedimento di diniego al rilascio dell'autorizzazione, di annullamento ai sensi dell'art.20 della L. 241/90, di sospensione e di revoca può essere presentato ricorso alla Giunta Regionale entro trenta giorni dalla avvenuta notifica del provvedimento, ai sensi del D.P.R. n. 1191/1971.

Art. 12 **Sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione**

Le autorizzazioni comunali per l'esercizio dell'attività di parrucchiere misto sono sospese qualora:

- l'attività sia svolta in contrasto con le disposizioni della L.R. n.12/2002 e del presente Regolamento;
- l'Impresa che intende svolgere l'attività in forma artigiana, non provveda, entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, a dimostrare di aver ottenuto l'iscrizione all'A.I.A. (Albo Imprese Artigiane);
- l'Impresa che intende svolgere l'attività in forma non artigiana, non provveda entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, a dimostrare di aver ottenuto l'iscrizione al Registro delle imprese.

La sospensione dell'autorizzazione non può essere superiore a trenta giorni, decorsi i quali l'autorizzazione è revocata.

La sospensione e la revoca dovranno essere adottate, dopo diffida ad adempiere con prefissione di termine.

La sospensione e la revoca non pregiudicano l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 17 della L.R. n. 12/2002.

L'autorizzazione sarà inoltre revocata qualora il titolare, o il socio partecipante o il direttore dell'azienda abbiano perso i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Inoltre viene pronunciata la decadenza dell'autorizzazione:

- a) in caso di sospensione non autorizzata dell'attività per un periodo superiore a 30 giorni;
- b) nel caso di mancata attivazione entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per comprovate ragioni di necessità, per grave indisponibilità fisica del titolare o per altri gravi casi di forza maggiore, comunque documentati, il Comune, può prorogare il termine di attivazione dell'azienda o autorizzarne la sospensione dell'attività.

Art.13 **Controlli**

Gli Agenti di Polizia Municipale e della Forza Pubblica, incaricati della vigilanza delle attività previste dal presente regolamento, sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali, compresi quelli presso il domicilio, in cui si svolgono le attività suddette.

Art.14 **Sanzioni**

L'esercizio dell'attività di parrucchiere misto senza l'autorizzazione comunale comporta la sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 a Euro 1.549,00.

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal Codice penale, sono accertate e punite ai sensi delle vigenti disposizioni di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689, della L.R. 17.01.1984, n. 1, dall'eventuale Regolamento

Comunale disciplinante le sanzioni amministrative e della normativa specifica disciplinante la materia.

Art. 15

Orari giornalieri e calendario annuale delle festività

Gli orari giornalieri delle attività, nonché il calendario annuale delle festività sono stabiliti con ordinanza del Sindaco, sentite le Organizzazioni di categoria.

E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario in maniera ben visibile dall'esterno.

Art. 16

Esposizione dell'autorizzazione, delle tariffe e delle norme igienico-sanitarie

In tutti gli esercizi devono essere esposte, in luogo ben visibile, l'autorizzazione, le tariffe del servizio e le disposizioni di carattere igienico sanitario.

Art. 17

Trasferimento della titolarità o della gestione dell'esercizio

Il trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte, finalizzato all'esercizio dell'attività, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento, previa denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/90, entro novanta giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

Art. 18

Cessazione attività

La cessazione dell'attività di parrucchiere misto è soggetta a comunicazione al Comune entro novanta giorni dalla data della chiusura.

Art.19

Norme transitorie e finali

Le autorizzazioni già rilasciate dal Comune ai sensi della Legge 14 febbraio 1963, n.161, per l'esercizio dell'attività di barbiere, acconciatore, parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna, parrucchiere misto, s'intendono idonee allo svolgimento dell'attività di parrucchiere misto di cui all'art.27 della L.R. 12/2002, come disciplinata dal presente Regolamento.

I titolari degli esercizi esistenti al momento di entrata in vigore del presente Regolamento, sono autorizzati a continuare l'attività di parrucchiere misto, fermo restando il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie in base alle quali fu concessa l'autorizzazione.

L'entrata in vigore del presente Regolamento è subordinata alla conclusione della pubblicazione all'albo comunale.